

**Ricorso presentato il 24 ottobre 2005 — Commissione delle Comunità europee/Reagecon Diagnostics**

(Causa T-391/05)

(2005/C 330/60)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione delle comunità europee [Rappresentante: L. Flynn, agente]

*Convenuta:* Reagecon Diagnostics Ltd

**Domanda**

- Condannare la convenuta a pagare alla Commissione:
  - a) la somma di 169.658,65 Euro corrispondente a 161.953,99 Euro, quale somma capitale e a 7.704,66 Euro quali interessi di mora dal 21 ottobre 2005 al tasso del 5,53 %;
  - b) la somma di 24,53714 Euro, al giorno, quali interessi al tasso del 5,53 % a partire dal 16 novembre 2005, fino al giorno in cui il debito sarà stato interamente pagato.
- Condannare la convenuta al pagamento delle spese relative al presente procedimento.

**Motivi e principali argomenti**

La Comunità europea, rappresentata dalla Commissione europea stipulava con la convenuta il contratto n. MAS3-CT-1998-0177, nel contesto del programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione nel settore delle scienze e delle tecnologie marine noto come «programma MAST III»<sup>(1)</sup>. Il contratto aveva ad oggetto l'esecuzione di un progetto di cooperazione e ricerca detto «sviluppo e prova di un sistema di controllo e monitoraggio di elettrodi selettivi di ioni per l'azoto totale nelle acque marine» il cui svolgimento era previsto per 24 mesi dal 4 dicembre 1998.

Il contratto prevedeva che la Commissione avrebbe concesso un aiuto finanziario al progetto di cui trattasi e il 6 dicembre 1998 veniva pagato alla convenuta un anticipo di 268.000 ECU. Un ulteriore pagamento intermedio di EUR 134.417 veniva effettuato il 6 settembre 2000. Gli importi così pagati dalla Commissione alla convenuta ammontavano a 402.417 EUR.

La Commissione sottoponeva a verifica contabile il contratto il 24 e 25 settembre 2001. Dalla verifica è risultato che i contributi della Commissione fino a quel momento eccedevano di gran lunga il 50 % dei costi del progetto. Dalla verifica è altresì risultato che il rendiconto dei costi sottoposto da un altro partecipante al progetto era stato irregolarmente firmato dalla convenuta.

Il 25 gennaio 2002, la convenuta, presentava un resoconto addizionale dei costi, per i periodi 1° dicembre 1999 e 30 novembre 2000.

La Commissione espletava due controlli tecnici indipendenti del progetto e scambiava corrispondenza con il convenuto sui risultati della verifica contabile, dei detti due controlli e dei temi ivi affrontati. A seguito di ciò, la Commissione emetteva a carico della convenuta una nota di debito, con la quale chiedeva il rimborso dell'importo di 161.953,99 EUR, pari alla differenza tra i costi complessivi di EUR 240.463,01, accettati dalla Commissione e l'importo totale che la Commissione aveva precedentemente pagato alla convenuta.

Con il suo ricorso la Commissione persegue la restituzione dell'importo di cui sopra, unitamente ai relativi interessi, conformemente alla legge irlandese, applicabile al contratto.

---

<sup>(1)</sup> Decisione del Consiglio 23 novembre 1994, n. 94/804/CE, GU L 334, pag. 59

**Ordinanza del Tribunale di primo grado 20 ottobre 2005 — Comitato «Venezia Vuole Vivere»/Commissione**

(Causa T-265/00)<sup>(1)</sup>

(2005/C 330/61)

*Lingua processuale: l'italiano*

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.

---

<sup>(1)</sup> GU C 335 del 25.11.2000.

**Ordinanza del Tribunale di primo grado 27 ottobre 2005 — Italia/Commissione**

(Causa T-410/04)<sup>(1)</sup>

(2005/C 330/62)

*Lingua processuale: l'italiano*

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.

---

<sup>(1)</sup> GU C 19 del 22.1.2005.